



## Covid-19 – Servizio degli esplosivi

*Con la menzione degli esami nell'articolo 6d e la conseguente modifica del 9 dicembre 2020 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare viene colmata una lacuna.*

**Gli esami e i corsi necessari per conseguire i permessi di brillamento e di utilizzazione sono ora disciplinati dall'articolo 6d dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26).**

Vediamo le misure nel dettaglio.

### Servizio degli esplosivi

---

#### Attività presenziali:

- Alle lezioni per il conseguimento di un permesso di brillamento o di utilizzazione e alle formazioni complementari per la proroga delle abilitazioni previste da tali permessi si applica la deroga di cui all'articolo 6d capoverso 1 lettera c numero 1:  
le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto possono svolgersi sul posto. Vanno in ogni caso adottate apposite misure di protezione.

#### Esami e numero di partecipanti:

- Secondo l'articolo 6d capoverso 1 lettera c numero 2 gli esami per il conseguimento di un permesso di brillamento o di utilizzazione possono svolgersi sul posto. Occorre in ogni caso elaborare e rispettare un piano di protezione ai sensi dell'articolo 4.
- Inoltre, occorre tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 6d capoverso 1<sup>bis</sup>. Secondo tale articolo in casi motivati possono partecipare agli esami più di 50 persone ed è quindi possibile superare il limite massimo di 50 partecipanti di cui all'articolo 6 capoverso 1. Anche in questi casi devono essere rispettate le prescrizioni sull'obbligo di portare una mascherina e sul distanziamento; se sono presenti molte persone contemporaneamente, può essere opportuno adottare ulteriori misure di protezione (arieggiare bene, aumentare le distanze o sim.). Non è necessaria un'autorizzazione della competente autorità cantonale, ma a richiesta di questa l'organizzatore deve illustrare i motivi per cui per esempio non è possibile dividere le persone in gruppi di 50.

#### Nota bene

---

- Conformemente all'articolo 7 ordinanza COVID-19 situazione particolare, l'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 (piano di protezione) e di cui all'articolo 6d.
- Conformemente all'articolo 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare, i Cantoni possono stabilire provvedimenti supplementari, che devono essere rispettati.

#### Contatti

In caso di domande: [sbf.sprengwesen@sbf.admin.ch](mailto:sbf.sprengwesen@sbf.admin.ch)

## Link

- Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): [Coronavirus: provvedimenti e ordinanze](#)
- SEFRI: [Coronavirus – Informazioni della SEFRI](#)

09.12.2020, Servizio degli esplosivi